

IMPOSTE SUL REDDITO

La tassazione della plusvalenza da cessione d'azienda

di Federica Furlani

L'[articolo 86 Tuir](#), che disciplina le **plusvalenze patrimoniali**, prevede, al [comma 2](#), la concorrenza alla formazione del reddito d'impresa anche delle **plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende** (o rami aziendali), compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante **cessione a titolo oneroso** (il trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze).

La **plusvalenza** è determinata quale **differenza fra il corrispettivo pattuito per la cessione dell'azienda e il costo fiscalmente riconosciuto** della stessa.

Se il **corrispettivo della cessione** è costituito esclusivamente da **beni ammortizzabili** e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

Per quanto riguarda le modalità di tassazione della plusvalenza come sopra determinata conseguita dall'imprenditore individuale, l'[articolo 86 Tuir](#) (a cui rimanda l'[articolo 58](#)) prevede, al pari della cessione dei beni strumentali, che la plusvalenza possa essere **tassata in un'unica soluzione nell'esercizio di realizzo o rateizzata fino a cinque rate annuali di pari importo se il l'azienda è detenuta dal almeno tre anni**.

Per il **computo del periodo di possesso** si deve aver riguardo ai **giorni di calendario** e non al numero dei periodi di imposta e non rileva l'eventuale possesso dei beni che compongono l'azienda per un periodo inferiore ai tre anni. Nell'ambito della cessione d'azienda, i beni che vengono ceduti perdono la loro identità e la **plusvalenza** deve considerarsi **unica**.

In alternativa al regime di **tassazione ordinario** ovvero alla **rateizzazione**, l'[articolo 58, comma 1, Tuir](#) prevede, sempre in relazione all'imprenditore individuale, la **possibilità di assoggettamento della plusvalenza a tassazione separata**.

L'[articolo 17, comma 1, lett. g\), Tuir](#) prevede infatti che tali plusvalenze, conseguite da persone fisiche nell'ambito di imprese commerciali (e quindi da **imprenditori individuali**):

- realizzate mediante **cessione a titolo oneroso**;
- relative ad aziende **possedute da più di cinque anni** (facendo riferimento ai giorni di calendario);

siano tassate **separatamente**, a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei

redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili quali componenti del reddito di impresa (**principio di competenza**).

Inoltre, con la [circolare 320/E/1997](#) è stato chiarito che, ai fini della **verifica del possesso quinquennale** necessario per accedere alla **tassazione separata**, si computa anche l'eventuale periodo in cui l'azienda è stata concessa dal proprietario in usufrutto o in affitto.

Per tali redditi assoggettati a tassazione separata è previsto un **versamento a titolo di acconto del 20%**, da calcolare sul reddito conseguito; l'imposta verrà poi **liquidata a conguaglio dall'Agenzia delle Entrate** e determinata applicando all'ammontare conseguito l'**aliquota** corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti.

L'imprenditore che opta per tale modalità deve quindi compilare il **quadro RM**, Sezione II, del modello Redditi PF e versare un **acconto** pari al 20% dell'ammontare imponibile.

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
					5
RM3	1	2	,00	,00	
RM4			,00	,00	
RM5			,00	,00	
RM6			,00	,00	
RM7			,00	,00	

Si evidenzia che nell'ipotesi in cui l'imprenditore individuale dovesse cedere l'unica azienda perdendo in tal modo lo *status* di imprenditore, non potrà ovviamente fruire della **rateizzazione della plusvalenza**, ma potrà comunque avvalersi, in alternativa, della **tassazione separata** di cui al citato [articolo 17, comma 1, Tuir](#), ricorrendone i presupposti sopra indicati.

Cessione da parte di imprenditore individuale	Periodo di possesso azienda	Tassazione
Intera e unica azienda	da più di 5 anni	<ul style="list-style-type: none"> - regime ordinario - tassazione separata
	da meno di 5 anni	<ul style="list-style-type: none"> - regime ordinario
Ramo d'azienda	da più di 5 anni	<ul style="list-style-type: none"> - regime ordinario - possibilità di rateizzazione - tassazione separata
	da 3 a 5 anni	<ul style="list-style-type: none"> - regime ordinario - possibilità di rateizzazione
	da meno di 3 anni	<ul style="list-style-type: none"> - regime ordinario

Infine, l'imprenditore individuale che **cede l'unica azienda data in affitto**, realizza un **reddito diverso**, da dichiarare a **riga RL8** del modello Redditi PF, e da tassare come tale secondo il **principio di cassa**.

Si segnala che **ai fini Irap** la plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda **non rileva** né in caso di utilizzo del **metodo fiscale** (le plusvalenze non sono espressamente menzionate dall'[articolo 5-bis D.lgs. 446/1997](#)), né in caso di utilizzo di quello da **bilancio**, essendo prevista espressamente **l'esclusione per i componenti positivi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)